



**REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE DEL COMUNE DI VERONA**

Approvato con D.C. n. 72 del 24/09/2009

Articolo 1

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Verona è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante", al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e con i compiti previsti dal presente regolamento, i diritti di tali persone.
2. Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso nonché i profili operativi inerenti alla sua attività.

Articolo 2

Profilo, presupposti di eleggibilità e decadenza

1. Il Garante viene scelto, tenuto conto della specificità e dei compiti ad esso assegnati, fra persone d'indiscusso prestigio, di cittadinanza italiana, residenti nella provincia di Verona, di comprovata esperienza e formazione culturale nel campo dei diritti delle persone.
2. Il Garante si impegna ad offrire la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, disponibilità e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
3. Sono cause di ineleggibilità alla carica di Garante:
 - l'esercizio attivo di funzioni nei settori della giustizia penale, dell'amministrazione penitenziaria e della sicurezza pubblica;
 - l'esercizio attivo della professione forense;
 - la posizione di membro del Parlamento, Ministro, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale;
 - ogni carica elettiva e/o di amministratore in enti, aziende o partecipate del Comune di Verona;
 - le cause ostative alla candidatura per l'elezione di Consigliere comunale previste dalla normativa in materia.
 - E' esclusa, altresì, l'elezione del coniuge e fino al terzo grado dei parenti e degli affini degli amministratori del Comune di Verona.
4. La sopravvenienza di cause di ineleggibilità costituisce decadenza automatica del Garante dalla carica, una volta accertata dal Consiglio comunale.
4. Entro il termine di venti giorni dalla conoscenza di una causa di decadenza, il Presidente del Consiglio comunale provvede a contestare detta condizione al Garante il quale, nei successivi dieci giorni, può presentare memorie. Il Consiglio comunale dichiara definitivamente la decadenza nei successivi dieci giorni.

Articolo 3

Elezione, durata in carica e revoca

1. Il Consiglio Comunale, tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 2, elegge il Garante a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei votanti. Nel caso in cui per due votazioni consecutive nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nelle votazioni successive, avrà ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il Garante resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed il suo mandato è prorogato fino all'elezione del successore. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
3. Il Garante può essere revocato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei votanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge.
4. Tale proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio comunale e deve essere notificata al Garante.
Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni che sono portate a conoscenza di tutti i componenti del Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale delibera sulla proposta di revoca tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

Articolo 4

Presentazione delle candidature

1. Il Presidente del Consiglio invita i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2 a presentare le candidature. L'avviso è pubblicizzato oltre che mediante affissione all'Albo pretorio comunale, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2. Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio comunale corredate dalla seguente documentazione sottoscritta dal candidato:
 - dettagliato e documentato curriculum del candidato;
 - dichiarazione resa in forma di autocertificazione attestante l'inesistenza delle specifiche cause ostative alla carica di Garante previste all'art. 2;
 - dichiarazione d'onore di cui all'art. 2, comma 2.
- 3 La Segreteria generale del Comune verifica la regolarità delle proposte di candidatura ai sensi del presente regolamento e le mette a disposizione dei Consiglieri comunali unitamente ai relativi curricula. Successivamente, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione del Consiglio comunale per procedere all'elezione.

Articolo 5.

Ruolo e compiti del Garante

1. Il Garante è un organo monocratico e gli è riconosciuta piena autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, nel contesto delle attività finalizzate a

promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

2. Il compito primario del Garante è quello di promuovere, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, anche attraverso iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica, l'esercizio dei diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi, tanto comunali quanto erogati da altre Amministrazioni, da parte delle persone limitate nella libertà personale, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Verona, italiane o straniere, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, quali la tutela della salute, il lavoro, la formazione, la cultura, tenendo conto della loro condizione di restrizione.
3. A tal fine, il Garante:
 - a) si attiva nei confronti delle Amministrazioni pubbliche interessate affinché queste ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire le prestazioni di servizio nel campo dei suddetti diritti;
 - b) propone agli Organi comunali competenti programmi di intervento amministrativo da intraprendere, anche unitamente ad altre amministrazioni pubbliche interessate, finalizzati ad assicurare il rispetto dei suddetti diritti;
 - c) concorda con il Difensore Civico un protocollo operativo finalizzato a creare una sinergia tra i rispettivi ruoli e le rispettive funzioni;
 - d) promuove direttamente iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e privati competenti nel settore, in particolare con il Difensore Civico cittadino, finalizzate all'esercizio dei compiti di cui al presente articolo;
4. Rispetto a segnalazioni che giungano all'attenzione del Garante e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, spetta al Garante il compito di:
 - rivolgersi alle Autorità competenti per acquisire eventuali ulteriori informazioni;
 - segnalare il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti agli Organi competenti;
 - promuovere con le Amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili a poter espletare le proprie funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.

Articolo 6.

Obblighi di Relazione

1. Annualmente il Garante, presentando al Consiglio comunale apposita relazione, riferisce sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi riscontrati nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 5, nonché sulle attività che intende svolgere nell'anno successivo.
2. Il Garante dà opportuna visibilità alla relazione di cui al comma precedente attraverso gli appositi strumenti d'informazione istituzionale comunale, tra cui, in particolare, il sito internet del comune.
3. Durante il Consiglio Comunale, su richiesta del Presidente può essere chiamato a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e ai suoi compiti.

Articolo 7

Strutture, personale e indennità

1. Per lo svolgimento della sua attività il Comune assicura al Garante un'ideonea sede nonché supporto organizzativo e amministrativo adeguati.
2. La carica di Garante è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio delle proprie funzioni nel limite massimo annuale di euro 5.000,00 (cinquemila/00) a carico del bilancio comunale.